

Allegato B) al N. 73314/2019 di Rep.

Statuto della società per azioni "AFM S.P.A."

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "AFM S.P.A."

Art. 2 SEDE

2.1. La Società ha sede legale in Bentivoglio (BO), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2.2. Ai sensi di Legge potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 OGGETTO

4.1. La Società ha per oggetto:

- la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione delle farmacie anche di non soci se ed in quanto la normativa, tempo per tempo vigente, lo consenta;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale.

4.2 La Società potrà effettuare servizi di farmacia anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa.

4.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie. È tuttavia espressamente fatto divieto alla Società di trasferire o concedere in gestione a terzi, a qualsivoglia titolo, le farmacie di cui sono titolari i Comuni soci, salvo che ciò non risulti espressamente ammesso dalla legge.

4.5 La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale della Società è di Euro 34.560.470,28 (trentaquattromilionicinquecentosessantamilaquattrocentosettanta e ventotto centesimi) ed è diviso in n. 66.918 (sessantaseimilanovecentodiciotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.



Art. 6 AZIONI

- 6.1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 6.2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in Assemblea.
- 6.3. La Società per azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

Art.7 TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

- 7.1. Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- 7.2. Il socio che intende alienare, in tutto od in parte, le azioni da esso possedute dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante invio di lettera raccomandata R.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto, le modalità della cessione ed il nominativo del cessionario.
- 7.3. Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni verranno attribuite in proporzione al numero di azioni già da essi possedute.

Art. 8 OBBLIGAZIONI

- 8.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, attraverso delibera dell'assemblea straordinaria, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 9 FINANZIAMENTI SOCI

- 9.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia.

Art. 10 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- I) l'Assemblea dei soci;
- II) il Consiglio di Amministrazione;
- III) il Collegio Sindacale.

Art. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1. L'Assemblea dei soci, d'ora in poi denominata Assemblea, è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 11.2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.
- 11.3. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società, a norma del precedente art. 8), abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
- 11.4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima anche per delega.

Art. 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 12.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche senza necessità di preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, o dagli amministratori all'uopo delegati, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica certificata, fax o e-mail o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. Gli amministratori devono convocare senza

ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale.

12.2. Gli aventi titolo a prendere parte all'Assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video-conferenza, purché tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o videoconferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario;
- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

12.3. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima convocazione.

12.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

13.1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio ed i programmi annuali e pluriennali della Società;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

13.3. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio entro il termine ordinario di 4 (quattro) mesi, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

14.2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale

sociale e delibera con la medesima maggioranza. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge di cui all'articolo 2369, comma 4 del codice civile, l'Assemblea straordinaria della Società, in prima e seconda convocazione, è tuttavia regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino non meno del 90% (novanta per cento) del capitale della Società e delibera con il voto favorevole di non meno del 90% (novanta per cento) dell'intero capitale sociale, in relazione alle proposte di modifica di disposizioni statutarie in materia di:

- a) composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di nomina dei consiglieri;
- b) composizione del Collegio Sindacale e modalità di nomina dei sindaci;
- c) diritto di prelazione;
- d) quorum deliberativi dell'Assemblea straordinaria;
- e) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- f) cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione, scissione e/o fusione;
- g) scioglimento della Società.

Art. 15 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1 Possono intervenire all'assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto.

15.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

15.3 L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale Ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.

15.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il procedimento del voto di lista di seguito indicato.

- a) Gli amministratori vengono nominati sulla base delle liste presentate dai soci che, individualmente o collettivamente, detengano più del 2,5% del capitale sociale. Ciascuna lista indicherà un numero di consiglieri pari a 5 (cinque), elencati mediante un numero progressivo.
- b) Ogni socio non può presentare, individualmente o collettivamente, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse: Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
- c) Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.
- d) All'elezione degli amministratori secondo il procedimento del voto di lista si procede come segue:
 - 1. dalla lista classificata prima per numero di voti sono tratti, a seconda che l'assemblea deliberi che il consiglio sia rispettivamente composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, 2 (due) ovvero 4 (quattro) amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista;
 - 2. dalla lista classificata seconda per numero di voti, che non risulti collegata alla lista di cui al punto (1) che precede, è tratto un amministratore.
- e) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, per dimissioni o altre cause,

allo stesso subentrerà fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, anche in deroga all'articolo 2386, comma 1 del codice civile, il primo candidato non eletto nella lista di appartenenza dell'amministratore che deve essere sostituito.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato tra i consiglieri tratti dalla lista classificata prima per numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, verranno eletti amministratori tutti i candidati elencati nella suddetta lista, a prescindere dai voti che la lista otterrà in Assemblea.

16.2. I Consiglieri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso fisso annuo determinato dall'assemblea al momento della nomina e valido per i tre esercizi di durata della carica, salva successiva difforme delibera assembleare; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea può determinare annualmente un importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, nonché degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per l'ipotesi di cui al periodo precedente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

16.3. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora venga a cessare, per revoca o dimissioni, la maggioranza degli amministratori in carica, cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; i Comuni e l'assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Società od in altro luogo purché in Italia, mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/video collegati a cura della società. La convocazione deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con posta elettronica certificata, e-mail o telefax da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

17.2. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei Consiglieri ed i Sindaci Effettivi.

17.3. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni semestre, o quando ne facciano richiesta due Consiglieri.

17.4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

17.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

17.6. Qualora una proposta di delibera abbia ad oggetto operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società adotta le proprie delibere previa comunicazione a tutti gli amministratori, con congruo anticipo rispetto alla riunione, di una informativa della prospettata operazione.

la quale evidenzi la convenienza della medesima anche alla luce dei rapporti complessivi tra le parti e nell'ambito del gruppo di società di appartenenza.

17.7. Il verbale delle adunanze del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta, o permanentemente dal Consiglio stesso.

Art. 18 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione deve altresì curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società rispetto alla natura e alle dimensioni della Società medesima, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, adotta inoltre le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, fra i suoi membri, un Vice Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento di questi.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, Direttori e Procuratori Speciali per singoli atti o determinate categorie di atti, determinandone gli emolumenti.

Art. 19 RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

19.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi è attribuita al Presidente e nei limiti del potere attribuito all'amministratore delegato.

19.2 In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza della Società spetterà al Vice Presidente o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Art. 20 COLLEGIO SINDACALE

20.1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci come segue:

- a) I sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai soci che, individualmente o collettivamente, detengano più del 2,5% del capitale sociale; ciascuna lista indicherà un numero di 5 (cinque) sindaci, elencati mediante un numero progressivo.
- b) Ogni socio non può presentare, individualmente o collettivamente, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
- c) Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.
- d) All'elezione dei sindaci secondo il procedimento del voto di lista si procede come segue:
 - 1) dalla lista classificata prima per numero di voti sono tratti 2 (due) sindaci effettivi e un sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista;

- 2) dalla lista classificata seconda per numero di voti, che non risulti collegata alla lista di cui al punto (1) che precede, sono tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo appartenente alla lista classificata come prima. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un sindaco, per dimissioni o altre cause, allo stesso subentrerà, fino alla scadenza dell'intero collegio, anche in deroga all'art. 2401, comma 1 del codice civile, il sindaco supplente eletto dalla lista nella quale rientrava anche il sindaco che deve essere sostituito, mentre al sindaco supplente subentrato nella carica di sindaco effettivo subentrerà il primo candidato non eletto elencato nella lista cui apparteneva il sindaco che deve essere sostituito. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, verranno eletti sindaci tutti i candidati elencati nella suddetta lista, a prescindere dai voti che la lista otterrà in Assemblea.

20.2. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per le riunioni in audioconferenza o videoconferenza dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

20.3. A tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale è consentito, con gli effetti di cui al 2° comma dell'articolo 2408 c.c., denunciare al Collegio Sindacale i fatti ritenuti censurabili.

Art. 21 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1 Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, e salva diversa delibera dell'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale purché integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tutti gli altri casi la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

21.2 Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità e modalità di funzionamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile o ad eventuali norme speciali.

21.3 Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dall'assemblea.

Art. 22 RIUNIONI A DISTANZA

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In caso di riunioni esclusivamente telematiche, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando

differenti modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto – dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio – contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Art. 23 BILANCIO ED UTILI

23.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) febbraio e termina il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

23.2 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

23.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

23.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Art. 25 DISPOSIZIONE GENERALE

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 26 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

26.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli Organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.